



Settore Istruzione e Attività sportive
Servizio Sport

**CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
DI QUARTIERE DI CALCIO
SITI IN VIA MONTANARI E VIA BOSCHERONA
- MONZA -**

Servizio Sport

Via Enrico da Monza n.6 | 20900 Monza | Tel. 039.386479 - 039380805 | Fax 039.324279
Email impianti.sport@comune.monza.it

INDICE

Parte I - Prestazioni oggetto della concessione

- Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- Art. 2 - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE
- Art. 3 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE
- Art. 4 - PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
- Art. 5 - ONERI DEL CONCEDENTE
- Art. 6 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
- Art. 7 - ONERI DELL’AFFIDATARIO
- Art. 8 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
- Art. 9 - INNOVAZIONI E/O MIGLIORIE
- Art. 10 - BAR RISTORO
- Art. 11 - STRUMENTI DI CONTROLLO DEGLI INTERVENTI
- Art. 12 - GESTIONE DELLA SICUREZZA - REGISTRI ANTINCENDIO
- Art. 13 - MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO
- Art. 14 - TARIFFE DI ACCESSO ED ORARI
- Art. 15 - PUBBLICITÀ
- Art. 16 - SUB CONCESSIONE
- Art. 17 - VERBALE DI CONSEGNA E RESTITUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO

Parte II - Clausole contrattuali

- Art. 18 - DURATA DELLA CONCESSIONE
- Art. 19 - PERSONALE ADDETTO E TUTELA DELLO STESSO
- Art. 20 - DEPOSITO CAUZIONALE
- Art. 21 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI
- Art. 22 - CANONE DI CONCESSIONE
- Art. 23 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
- Art. 24 - SURROGHE E PENALI
- Art. 25 - REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE
- Art. 26 - VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO
- Art. 27 - RECESSO
- Art. 28 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 29 - FORO COMPETENTE
- Art. 30 - PRIVACY
- Art. 31 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE
- Art. 32 - STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Servizio Sport

Via Enrico da Monza n.6 | 20900 Monza | Tel. 039.386479 - 039380805 | Fax 039.324279
Email impianti.sport@comune.monza.it

Parte I - PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Art. 1 - Oggetto della concessione d'uso

Il Comune di Monza concede alla società/associazione _____, la gestione in concessione dei campi sportivi di calcio siti in via Boscherona (Foglio 36 Mappale 46) e in via Montanari (Foglio 80 Mappale 42), tra loro accessori, composti da:

a) impianto sportivo via Montanari

- un campo da calcio a 7 in superficie sintetica;
- un corpo fabbricato in muratura comprendente:
 - n. 4 spogliatoi atleti con relativi servizi e docce;
- un locale segreteria, un locale ufficio Presidente società, un locale lavanderia, una sala riunioni; un locale magazzino, un locale bar, un servizio igienico per il pubblico;
- un locale caldaia e una struttura esterna deposito;
- una tribuna per il pubblico

b) impianto sportivo via Boscherona

- un campo di calcio regolamentare 105x63 mt provvisto di impianto di illuminazione;
- un corpo spogliatoi comprendente n. 2 spogliatoi atleti con relativi servizi;
- locale arbitro con relativo servizio, locale infermeria con relativo servizio;
- locale magazzino;
- locale caldaia;
- locale riunioni e direzione;
- locale bar con annessi servizi a disposizione del personale;
- n. 3 servizi igienici di cui uno per portatori di handicap a disposizione del pubblico;
- una struttura prefabbricata ad uso spogliatoi con due spogliatoi e servizi annessi;
- due tribunette per il pubblico;

oltre alle aree di accesso, vialetti pedonali, alberature, impianti elettrici, idraulici e qualsiasi altro impianto od attrezzatura accessoria compresi entro le recinzioni dei centri sportivi.

Gli impianti, meglio individuati e descritti nelle allegate planimetrie, sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e perfettamente noti al Concessionario.

Art. 2 - Finalità della concessione

Interesse e obiettivo principale dell'Amministrazione Comunale è quello di favorire, nell'ambito dell'utilizzo, la promozione sportiva di base e lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature. Il concessionario si obbliga ad utilizzarli e gestirli secondo le previsioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'avviso di selezione pubblica, nonché della proposta di gestione pluriennale (all. b) presentata dal "Concessionario" in sede di selezione.

E' quindi vietata, pena la risoluzione della concessione, ogni destinazione diversa della struttura, non autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3 - Programmazione delle attività sportive e ricreative

In attuazione della proposta di gestione pluriennale di cui al precedente articolo 2, il Concessionario trasmette al Concedente, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione (per il primo anno) e successivamente entro il 30 luglio di ogni anno, il programma dettagliato di utilizzo degli impianti sportivi e degli spazi ricreativi per la stagione sportiva dell'anno successivo. Sono escluse dal suddetto programma le attività dipendenti da calendari che, alla data del 30 luglio, siano ancora in corso di definizione in quanto in attesa di convalida da parte delle Federazioni o di calendari sovraterritoriali. Per tali attività il concessionario ne trasmette la programmazione entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui i calendari predetti siano stati resi ufficiali.

Il programma dettagliato di utilizzo dovrà indicare gli orari di apertura degli impianti sportivi di calcio e gli utilizzi del Concessionario per la realizzazione delle attività sportive in modo da garantire sempre il servizio sul territorio comunale per la libera utenza e favorire la fruizione da parte degli utenti.

Servizio Sport

Via Enrico da Monza n.6 | 20900 Monza | Tel. 039.386479 - 039380805 | Fax 039.324279

Email impianti.sport@comune.monza.it

Al fine della verifica dell'attuazione della proposta di gestione pluriennale, il Concessionario trasmette al Concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, la relazione analitica riportante i dati numerici relativi all'utilizzo degli impianti sportivi (gruppi e numero utenti medi settimanali distinti per periodo invernale ed estivo, tipologia di attività svolta, numero accessi alla struttura, ecc...).

Art. 4 - Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo degli impianti

Il Concessionario conviene con il Comune che gli impianti devono mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti, ovvero non devono caratterizzarsi per una sorta di uso esclusivo del gestore; lo stesso, infatti, deve consentire che, per tutta la durata della convenzione, i due Centri sportivi siano realmente aperti alla comunità e all'intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro). Sono escluse feste, quali manifestazioni partitiche e/o di movimenti politici, con il conseguente divieto di utilizzare, in tutto od in parte, gli impianti concessi per attività non direttamente riconducibili al corretto utilizzo delle strutture o ed alla loro permanente disponibilità a favore della comunità locale, salvo quando richiesto dal Comune di Monza per scopi di interesse pubblico.

Il Concessionario si obbliga, compatibilmente con il programma di cui al precedente art. 3, comma 1°, a promuovere ed organizzare le diverse attività e le iniziative che risulteranno opportune ad incrementare la fruizione e l'utilizzo del Centro sportivo da parte del pubblico.

Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sugli impianti, è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:

- al mattino dei giorni feriali, se richiesto dal Comune, gli impianti saranno messi a disposizione gratuitamente delle scuole dell'obbligo e/o delle Associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività a favore di portatori di handicap e di anziani.

Il Comune si riserva l'accesso incondizionato e gratuito, fatta salva la priorità dei campionati di calcio societari, per attività/manifestazioni organizzate direttamente dal Comune e/o organizzate da Associazioni sportive locali o dalle istituzioni scolastiche con il patrocinio dello stesso Comune a livello sportivo e ricreativo, con preavviso di almeno 15 giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse per un numero massimo di 8 giornate annue per ciascun impianto (utilizzi compresi nella sola fascia antimeridiana o pomeridiana saranno computati come mezza giornata).

Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al Concedente situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte dello stesso, al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art. 5 - Oneri del Concedente

Sono a carico del Concedente gli interventi di manutenzione straordinaria relativamente alla copertura e alle strutture portanti.

Ogni altro intervento non compreso fra quelli indicati è a carico del Concessionario.

Per i fabbricati ed impianti eventualmente realizzati dal concessionario, previa procedura autorizzativa da parte del Comune di Monza, la manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del Concessionario stesso sino alla scadenza della convenzione.

Art. 6. - Obblighi del Concessionario

Con la sottoscrizione del presente atto, il Concessionario si obbliga:

- ad installare, all'ingresso di ciascun impianto, un cartello recante rispettivamente la dicitura "Comune di Monza- campo di calcio via Montanari" e "Comune di Monza - campo di calcio via Boscherona" delle dimensioni di mt. 2 per mt. 1 circa, che contenga gli orari di apertura del centro e il simbolo del Comune di Monza, nonché a citare in tutte le comunicazioni al pubblico la medesima dicitura;

- a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso scritto da parte del Comune;

- ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;

- a segnalare immediatamente al Concedente tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;

- a tenere indenne il Concedente da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;

Servizio Sport

Via Enrico da Monza n.6 | 20900 Monza | Tel. 039.386479 - 039380805 | Fax 039.324279

Email impianti.sport@comune.monza.it

- ad applicare le tariffe di accesso agli impianti per servizi indifferenziati allegata alla presente convenzione (All. b);
- a segnalare al Comune le necessità di interventi straordinari alle strutture ed ai campi di gioco e a richiedere l'autorizzazione qualora siano di competenza del concessionario;
- a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell'area di sedime degli impianti, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario;
- ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le alberature e le aree verdi, necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione e al fine di assicurare costantemente la loro agibilità, il mantenimento in stato di perfetta efficienza, oltre l'idoneità all'uso della struttura, delle sue pertinenze e degli impianti in essa presenti, anche sotto il profilo igienico sanitario;
- ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
- a stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia, di telefono, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti;
- a provvedere, entro la data di affidamento delle attività, ad intestare a proprio nome i contratti di utenza relativi agli impianti esistenti, ovvero a rimborsare integralmente all'attuale intestatario, previo accordo con il medesimo, le spese nel frattempo da esso sostenute a tale titolo e, in ogni caso, a provvedere alla diretta intestazione dei contratti di utenza entro 30 giorni dalla data di approvazione dell'affidamento in uso;
- a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;
- ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Concedente, senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
- a garantire che le attività poste in essere nell'ambito della normale gestione del centro sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai residenti nelle aree limitrofe;
- a garantire, nel caso di gare e/o manifestazioni aperte al pubblico, il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza per gli spettatori, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone o cose;
- ad assumere a proprio carico l'onere, nel caso di gare e/o manifestazioni aperte al pubblico, dell'ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge;
- a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport che il Comune proporrà di attuare, in accordo con le parti, nel corso di ogni anno;
- a presentare entro il 30 luglio di ogni anno, oltre alla programmazione delle attività prevista dall'art. 3, una relazione riepilogativa delle iniziative effettuate per l'uso pubblico del centro;
- a presentare annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo di gestione della società come specificato all'articolo 11 "strumenti di controllo degli interventi";
- a presentare annualmente entro il 30 settembre una relazione analitica riportante i dati numerici come previsto dall'art. 3 comma 3 "programmazione delle attività sportive e ricreative";
- a restituire gli immobili e gli impianti, al termine della convenzione, in condizioni tali da essere funzionalmente adeguati alla loro destinazione.

Art. 7 - Oneri del Concessionario

Il Concessionario è tenuto a provvedere ai seguenti interventi di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, da effettuare nel rispetto della normativa vigente, di cui si dà un elenco a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti, interni;
- riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;
- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento;
- manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni,

Servizio Sport

Via Enrico da Monza n.6 | 20900 Monza | Tel. 039.386479 - 039380805 | Fax 039.324279
Email impianti.sport@comune.monza.it

manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;

- manutenzione dei gruppi elettrogeni;
- verifica periodica degli idranti e degli estintori;
- verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti: riparazione e sostituzione della rete di recinzione e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- manutenzione dei pozzi artesiani;
- riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde (l'Affidatario si impegna a conservare e migliorare il patrimonio e gli spazi verdi esistenti nell'impianto al momento della consegna);
- riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva, quali: panchine, porte di gioco, ecc..;
- vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;
- verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
- verifica biennale di impianti di messa a terra.

E' fatto divieto al Concessionario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta dell'Ufficio Concessioni impianti sportivi a terzi.

Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive l'Affidatario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando il Concedente estraneo a qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, fatta salva l'osservanza di quanto disposto al successivo art. 16.

Art. 8 - Interventi di manutenzione straordinaria

Spetta al Concessionario la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria dell'intero complesso sportivo identificati dall'Amministrazione Comunale e/o che si rendessero necessari durante il periodo contrattuale, per un importo pari a € 2.000,00 annui + IVA per il centro di via Montanari e € 3.506,00 annui + IVA per il centro di via Boscherona, per tutta la durata della concessione, al fine di intervenire tempestivamente in caso di necessità nonché di adeguamento normativo. Qualora fosse necessario, si utilizzeranno le quote relative agli anni successivi, solo dopo specifica autorizzazione.

L'indicazione di massima delle opere di manutenzione straordinaria, a carico del concessionario, con relativa stima del loro valore è la seguente:

- **Campo di calcio via Montanari:**
 - Interventi di manutenzione straordinaria e Riqualficazione edile ed impiantistica € 26.000,00 (tempistica da concordare)
 - Omologazioni e perizie comprese spese professionali € 4.000,00 (tempistica da concordare)

- **Campo di calcio via Boscherona:**
 - Isolamento copertura spogliatoi € 20.000,00 (collaudo opere entro 2° anno)
 - Omologazioni e certificazioni componenti impiantistiche ed edilizie comprensive di spese professionali € 5.000,00 (tempistica da concordare)
 - Interventi di manutenzione straordinaria e riqualficazione impianto termico € 9.599,00 (tempistica da concordare)
 - Interventi di manutenzione straordinaria e riqualficazione impianto elettrico € 9.000,00 (tempistica da concordare)
 - Interventi edili € 9.000,00 (tempistica da concordare)

Su opportuna indicazione dell'Ufficio tecnico competente, o comunque con cadenza triennale, saranno fissate delle riunioni tra Concessionario e Direttore del contratto finalizzate alla verifica dell'andamento del contratto sia per gli aspetti gestionali che per gli aspetti tecnici legati alle opere conto canone, definendone la loro programmazione.

Servizio Sport

Via Enrico da Monza n.6 | 20900 Monza | Tel. 039.386479 - 039380805 | Fax 039.324279
Email impianti.sport@comune.monza.it

Qualora la cifra prevista per manutenzione straordinaria non venga spesa nel corso di una stagione, la stessa andrà a sommarsi alla cifra dell'anno successivo e così via per tutta la durata della concessione. La somma residua non spesa al termine della Concessione dovrà essere corrisposta in moneta all'Amministrazione comunale **entro il termine di tre mesi** dalla data di riconsegna dell'impianto.

In linea di massima la programmazione degli interventi dovrà garantire l'efficienza delle componenti e fabbricati al termine della concessione.

Qualsiasi necessità di intervento dovrà essere **preventivamente segnalata** dal Concessionario all'Amministrazione Comunale e viceversa, e **gli interventi dovranno essere effettuati, previa autorizzazione, in accordo e sotto il diretto controllo dell'Amministrazione Comunale.**

Le opere saranno riconosciute solo se preventivamente autorizzate e documentate, a consuntivo, sull'avvenuta spesa e relative certificazioni.

Sono comprese nelle spese a contratto gli oneri per eventuali incarichi professionali.

Sono a carico del Concessionario anche tutti gli adempimenti di cui al decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Le opere e gli interventi, una volta positivamente collaudati, faranno parte del patrimonio del Comune di Monza ed andranno ad aggiungersi alla dotazione di concessione.

Art. 9 - Innovazioni e/o migliorie

Qualsiasi innovazione, modifica, miglioria o addizione l'Affidatario volesse apportare all'impianto, a proprie spese, dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dal Comune.

Il progetto definitivo di eventuali opere di miglioria dovrà, nella versione definitiva (quale risulta descritta dall'Articolo 23, settimo comma, d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni regolamentari), essere corredato, ove necessario, dal piano di sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Tale progetto sarà sottoposto al preventivo esame dell'Amministrazione che provvederà a formulare la propria valutazione, con le eventuali indicazioni modificative e sostitutive, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto completo in ogni sua parte. Il Concessionario si impegna a produrre gli elaborati corretti o modificati secondo le indicazioni impartite dal Comune; dette correzioni o modificazioni non dovranno comportare una spesa complessiva - per ciascun intervento - inferiore a quanto previsto dal progetto presentato.

Il Comune dovrà approvare il progetto esecutivo delle opere, cui seguirà la richiesta di permesso di costruire e la denuncia inizio attività.

Per ciascun opera dovrà essere predisposto, se ritenuto necessario dal RUP, il progetto esecutivo redatto con le modalità previste dal quinto comma del richiamato Articolo 23 del d.lgs. n. 50/2017 e successive modifiche e integrazioni. I lavori saranno appaltati dall'Affidatario ad imprese in possesso dei requisiti prescritti per l'esecuzione di lavori pubblici di identica natura. Le operazioni di collaudo saranno effettuate, a spese dell'Affidatario, a cura di collaudatore/i nominato/i dal Comune. Le operazioni di collaudo, alle quali l'Affidatario si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione (ivi comprese le opere di rifacimento e/o di integrazione ordinate dal collaudatore per rendere le opere conformi al progetto e perfettamente utilizzabili), dovranno essere ultimate entro sessanta giorni dal loro inizio, salve le prove che richiedono particolari condizioni per essere eseguite.

Art. 10 - Bar-ristoro

Al Concessionario è affidata la gestione del bar all'interno degli impianti sportivi.

Eventuali spese di arredo e di adeguamento della zona bar/ristorante sono a totale carico del Concessionario. Alla scadenza del presente contratto il bar ed i suoi arredi diverranno di proprietà dell'Amministrazione.

Al Concessionario è riconosciuta, altresì, la facoltà di installare, in luoghi del Centro sportivo, preventivamente concordati con i competenti uffici comunali, distributori automatici di bevande e alimenti. Per la gestione del bar-ristoro, il concessionario deve chiedere ed ottenere le prescritte autorizzazioni di legge, così come relativamente ai distributori automatici di alimenti e bevande.

Il Concessionario, contestualmente alla presentazione delle istanze volte ad ottenere il rilascio da parte dei competenti uffici delle licenze e/o autorizzazioni prescritte, per lo svolgimento delle predette attività, dalla legge o dai regolamenti e, in particolare, dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S), deve presentare al Settore Istruzione e Attività sportive specifica comunicazione relativa all'avvenuta presentazione delle stesse.

Sono a carico del concessionario gli adeguamenti necessari ad ottenere le licenze e le autorizzazioni necessarie all'esercizio del bar.

Qualora lo svolgimento di tale attività complementare comporti la trasformazione a carattere permanente

Servizio Sport

Via Enrico da Monza n.6 | 20900 Monza | Tel. 039.386479 - 039380805 | Fax 039.324279

Email impianti.sport@comune.monza.it

della destinazione di alcuni locali, il Concessionario, prima di avviare i relativi iter autorizzatori presso i competenti uffici, deve ottenere apposito “nulla osta” dal Settore Istruzione ed Attività sportive del Comune, volto a verificare il carattere non pregiudizievole delle attività stesse nei confronti del servizio in gestione.

I prezzi delle consumazioni devono essere esposti in modo visibile e non devono superare quelli di mercato privati degli esercizi pubblici. Ai sensi della normativa vigente non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.

Il concessionario, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, deve rispettare, oltre alla normativa stabilita dalla legge vigente in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tutte le prescrizioni che la autorità di pubblica sicurezza preposta riterrà di imporgli, nel pubblico interesse. Le autorizzazioni in argomento saranno rilasciate al Concessionario e saranno valide per tutto il periodo di durata del contratto di conduzione e gestione degli impianti.

L'espletamento delle attività complementari dà diritto al concessionario di trattenere per sé gli introiti derivanti dalla gestione.

Il Concessionario può svolgere l'attività in oggetto direttamente o affidandola a terzi, senza che ciò costituisca sub-concessione o cessione parziale del presente contratto, nel rispetto delle procedure di cui al successivo art. 16.

Art. 11- Strumenti di controllo degli interventi

Il Concessionario deve presentare al Concedente, entro il 30 settembre di ogni anno di durata del contratto, il bilancio consuntivo relativo all'anno sportivo passato correlato dal relativo verbale di approvazione del Consiglio di Amministrazione dei soci e il bilancio preventivo. L'Affidatario è obbligato a fornire, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di un'eventuale specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che il Concedente riterrà necessari per il completo esame del quadro di cui sopra.

Su indicazione del competente Ufficio tecnico, o comunque a cadenza triennale, saranno stabilite riunioni tra il Concessionario e il Direttore esecutivo del contratto finalizzate alla verifica dell'andamento del contratto sia per quanto riguarda gli aspetti gestionali che per quelli tecnici legati alla realizzazione delle opere conto canone.

Il Concedente, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere all'impianto sportivo e ai singoli impianti o locali del medesimo, in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:

- l'esatta osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni previste nel presente atto;
- la regolare effettuazione delle operazioni di manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti.

Il Concessionario dovrà, inoltre, tenere un libretto manutenzioni aggiornato e compilato dalle ditte specializzate che dovessero intervenire.

A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati, qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti degli impianti e per il personale ai medesimi adibito, il Concedente intima all'Affidatario l'esecuzione dei lavori dovuti in base alla presente convenzione e comunque necessari a garantire la sicurezza nell'impianto gestito, inviando formale diffida e assegnando un termine temporale per provvedere. Nel caso di persistenza nel comportamento omissivo, allo scadere del periodo indicato nella diffida, il Concedente si riserva di valutare l'applicazione di penali proporzionate alla gravità dell'inadempimento commesso, salvo i casi di revoca previsti dalla presente convenzione.

Nelle more di realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza negli impianti sportivi, qualora la situazione di pericolo sia confermata dal Comune, l'Affidatario ha l'obbligo di interdire l'accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori.

Il Concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso gli immobili affidati.

Art. 12 - Gestione della sicurezza - registri antincendio

Per tutta la durata del presente contratto, l'Affidatario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art.19 del DM 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi” e, alla luce del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, deve provvedere a:

- nominare il Responsabile della Sicurezza di ciascun impianto sportivo, il quale deve espressamente accettare l'incarico;
- predisporre il Piano di Gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;

Servizio Sport

Via Enrico da Monza n.6 | 20900 Monza | Tel. 039.386479 - 039380805 | Fax 039.324279

Email impianti.sport@comune.monza.it

- installare/integrare la necessaria segnaletica di sicurezza, per l'individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio;
- predisporre la planimetria generale per le squadre di soccorso, da esporre all'ingresso dell'impianto, con l'indicazione di: scale e vie di esodo; dei mezzi e degli impianti di estinzione degli incendi; dei dispositivi di arresto dell'impianto elettrico, dell'impianto di distribuzione del gas e del sistema di ventilazione; del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; degli impianti e dei locali con rischio speciale; degli spazi calmi;
- predisporre le planimetrie d'orientamento, da esporre in prossimità delle vie di esodo dallo spazio riservato agli spettatori, con l'indicazione di: spazi calmi;
- posizionare la planimetria stessa ("voi siete qui");
- nominare il "terzo responsabile", deputato alla manutenzione e alle verifiche periodiche della centrale termica;
- aggiornare il libretto di centrale termica, con la registrazione delle verifiche periodiche e degli interventi di manutenzione effettuati;
- richiedere alla A.S.L. competente (o ad altro organismo abilitato) le verifiche periodiche biennali o quinquennali dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (se presente) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001, e successive modifiche ed integrazioni, e alla conservazione dei verbali rilasciati;
- conservare le dichiarazioni di conformità degli impianti, ai sensi della vigente normativa, complete degli allegati obbligatori (certificazione requisiti professionali C.C.I.A. e relazione materiali), rilasciate dagli installatori a seguito degli interventi effettuati sugli impianti tecnologici;
- predisporre i registri dei controlli antincendio, uno per ogni sito delle attività soggette alla prevenzione incendi, e tenerli aggiornati rendendoli disponibili in occasione dei controlli delle Autorità competenti.

La compilazione dei suddetti registri è a carico del Responsabile della attività e riguarda tutti i controlli e gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e le relative componenti, con specifica funzione antincendio.

I suddetti registri devono essere tenuti presso il Centro sportivo ma, ogni sei mesi, devono essere consegnati in copia all'Ufficio Concessioni impianti sportivi a terzi gli aggiornamenti (le pagine compilate e firmate, secondo le tempistiche definite).

Art. 13 - Manifestazioni aperte al pubblico

Per lo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico l'Affidatario dovrà preventivamente ottenere le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in merito e, in qualità di soggetto responsabile, dovrà conformarsi agli obblighi di legge vigente in materia.

Art. 14 - Tariffe di accesso ed orari

Spettano al Concessionario i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe per l'accesso e per l'uso degli impianti sportivi indicate nell'allegato "B" TARIFFE, parte integrante della presente convenzione.

Le tariffe proposte potranno essere riviste a partire dal terzo anno di gestione sulla base degli indici ISTAT. La revisione non potrà essere superiore all'incremento, tra il dicembre dell'annualità precedente e il dicembre dell'anno antecedente a quello in cui viene operata la revisione stessa, dell'indice di variazione ISTAT dei canoni di locazione, e dovrà essere autorizzata dal Dirigente del Settore Istruzione e attività sportive.

L'accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte, comporta l'immediata risoluzione della convenzione, previa semplice comunicazione raccomandata.

Gli orari di apertura dovranno essere esposti su un pannello chiaramente leggibile all'ingresso di ciascun impianto (pannello recante la dicitura "Comune di Monza- campo di calcio _____" delle dimensioni di 2 mt. per 1 mt. circa che contenga il simbolo del Comune di Monza) e dovranno rispettare quanto formulato nel progetto gestionale presentato in sede di gara.

Art. 15 - Pubblicità

E' consentito al Concessionario l'esercizio di pubblicità all'interno degli impianti sportivi, nel rispetto delle vigenti norme e tariffe in materia, previa comunicazione all'Ufficio Concessioni Impianti sportivi a terzi per quanto concerne il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità.

I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l'impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della presente convenzione e

Servizio Sport

Via Enrico da Monza n.6 | 20900 Monza | Tel. 039.386479 - 039380805 | Fax 039.324279

Email impianti.sport@comune.monza.it

dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata della presente convenzione.

E' fatto obbligo al Concessionario di fornire entro i termini di legge il dettaglio della pubblicità esposta all'Ufficio Tributi del Comune, ai fini dell'applicazione della relativa imposta.

E' facoltà del Comune di poter procedere a verifiche e sopralluoghi per il controllo delle suddette disposizioni.

Il Concessionario concede spazi pubblicitari idonei, in forma gratuita, al Comune per l'affissione di materiale informativo pubblicitario dello stesso, il cui contenuto non sia in contrasto o, comunque, di documento per l'attività commerciale eventualmente svolta dall'Affidatario.

Il Concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità.

Art. 16 - Sub-concessione

E' fatto espressamente divieto al Concessionario di sub-concedere tutto o in parte e sotto qualsiasi forma il presente atto, pena di decadenza immediata dallo stesso.

E' data facoltà al Concessionario di affidare a terzi i servizi sottoelencati, mediante procedura di evidenza pubblica con le modalità previste dal D.lg.vo 50/2016, a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal suddetto decreto :

- manutenzioni;
- conduzione caldaie;
- pulizie;
- custodia e servizi di controllo.

I contratti di servizio, corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Sport del Comune di Monza - Ufficio Concessioni impianti sportivi a terzi, prima dell'attivazione del servizio.

Art. 17 - Verbale di consegna e restituzione del centro sportivo

Contestualmente alla stipulazione del presente atto, viene redatto il verbale di consegna degli immobili, delle attrezzature e degli arredi di proprietà comunale, che dovranno essere riconsegnati, alla scadenza della convenzione, nelle medesime condizioni e quantità. Tale verbale, redatto e sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e, come tale, allo stesso materialmente allegato.

Il Concessionario si impegna a sostituire a cura e spese proprie i beni mobili non più utilizzabili a seguito di rottura o manomissione. Nessuna manchevolezza o inefficienza potrà essere eccepita dall'Affidatario se non segnalata nel verbale di consegna e riconosciuta dal Comune. Resta fatta salva la disciplina dei vizi occulti.

Il Concessionario è obbligato a riconsegnare all'Amministrazione Comunale gli impianti, comprese le addizioni e migliorie, in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libero da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata.

Nel caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione versata e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere. All'atto della riconsegna degli impianti sportivi e dei beni mobili costituenti i centri oggetto della presente convenzione, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale di restituzione regolare da cui si evinca la consistenza e lo stato di conservazione dei beni. Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per il ripristino del corretto stato manutentivo e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.

Servizio Sport

Via Enrico da Monza n.6 | 20900 Monza | Tel. 039.386479 - 039380805 | Fax 039.324279

Email impianti.sport@comune.monza.it

Parte II - CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 18 - Durata della concessione

La concessione avrà durata di anni 15 (quindici) dalla data di consegna del servizio e comunque sino al 30/06/2032 in considerazione del valore delle opere di manutenzione straordinarie che saranno poste a carico del concessionario, quale unico canone in conto opere da corrispondere all'Amministrazione Comunale, opere definite in base allo stato di conservazione degli impianti oggetto della presente concessione al momento del loro affidamento. E', in ogni caso, escluso il tacito rinnovo.

Art. 19 - Personale addetto e tutela dello stesso

Il Concessionario si impegna a garantire, permanentemente, la presenza e l'opera di tutto il personale necessario per assicurare la perfetta efficienza degli impianti e delle attrezzature, lo stato di perfetta manutenzione, igiene e pulizia dell'intero centro, ivi compresi gli spazi a verde, l'espletamento di tutte le attività (di istruzione, di formazione, di promozione, di assistenza e di sorveglianza) necessarie per l'integrale sfruttamento e per il positivo funzionamento del complesso sportivo, nel numero e con la qualifica dichiarate in sede di gara nel progetto tecnico-gestionale; il personale dovrà essere dotato dei titoli e delle qualificazioni necessarie per l'espletamento delle attività allo stesso affidate. Il Concedente ha facoltà di chiedere e, in tal caso, il Concessionario è tenuto ad attuare - entro novanta giorni dalla richiesta - l'allontanamento di quelle persone (dipendenti od incaricati) che, con il loro comportamento, costituiscono ragione di giustificate lamentele da parte degli utenti o, comunque, intralcio al buon funzionamento dell'impianto sportivo ove, nonostante la diffida rivolta dal Concedente al Concessionario, la persona interessata non abbia adeguato il proprio comportamento alle esigenze del servizio pubblico.

Il Concedente resta estraneo a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Articolo 20 - Deposito cauzionale

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, l'Affidatario presterà cauzione per complessive € _____ (pari ad una annualità di canone offerto in sede di gara) mediante polizza fideiussoria rilasciata da banca o da primario istituto di assicurazione.

Copia della polizza dovrà essere trasmessa **entro e non oltre 20 gg.** dalla data di consegna degli impianti all'Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi del Comune di Monza.

Il Comune provvederà allo svincolo della polizza al termine della concessione, previa verifica da parte degli Uffici Tecnici Comunali del puntuale e corretto adempimento degli obblighi assunti.

La garanzia prestata, contenente la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi del Comune, garantisce la piena e perfetta esecuzione del presente atto.

Art. 21 - Responsabilità e assicurazioni

Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al Concessionario nell'attuazione della convenzione per qualsiasi causa, eccezion fatta per le giornate di utilizzo gratuito dell'impianto a favore del Comune, secondo quanto previsto nel presente atto.

Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando il Concedente da qualsivoglia responsabilità e conseguenza civile e penale.

Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.

A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

Servizio Sport

Via Enrico da Monza n.6 | 20900 Monza | Tel. 039.386479 - 039380805 | Fax 039.324279

Email impianti.sport@comune.monza.it

Il Concedente si riserva l'azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo dall'esecuzione dell'attività oggetto della convenzione.

Il Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, deve stipulare, per la stipula del presente contratto, una polizza assicurativa per responsabilità civile "all risk" emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del presente contratto, con un massimale unico per sinistro non inferiore a 3.000.000,00.= € senza limite per persona o cose.

Le polizze devono essere mantenute in vigore per l'intera durata del contratto e copia delle medesime deve essere consegnata all'Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi.

Il Concessionario deve, ogni anno, per tutta la durata della convenzione, consegnare all'amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.

Art. 22 - Canone di gestione

Il Concessionario si impegna a corrispondere al Concedente un canone di gestione, per ogni anno di durata del presente atto, pari a € _____ + iva, che dovrà essere, come risulta dall'offerta presentata in sede di gara, effettuato e contabilizzato in spese di **interventi di manutenzione straordinaria autorizzati** dall'Amministrazione Comunale e che saranno regolarizzate tra le parti.

Art. 23 - Risoluzione della convenzione.

Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- verificarsi, durante il periodo contrattuale, delle clausole di esclusione indicate dall'art. 80 del D. lgs. 50/2016;
- sospensione non autorizzata delle attività per più di n. 45 giorni consecutivi o n. 120 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno;
- utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
- ritardo nell'inizio dell'attività superiore a 90 gg. solari per cause imputabili al Concessionario;
- mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti;
- mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine di 45 gg. dalla data di consegna degli impianti in concessione d'uso;
- affidamento a terzi dei servizi senza la prevista autorizzazione da parte dell'Amministrazione;
- cessione a terzi in tutto o in parte della presente convenzione;
- gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
- mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsti;
- mancato o ritardato pagamento del canone di concessione per più di due rate consecutive.

Art. 24 - Surroghe e penali

In caso di inottemperanza ad uno o più degli obblighi di cui alla presente convenzione, il Comune provvede alla contestazione scritta, fissando un termine (che il Concessionario riconosce essere perentorio) entro il quale deve provvedere ad ottemperare alla prescrizione violata, nonché a rimuovere gli effetti perduranti della contestata violazione.

Ove il Concessionario non provveda, il Comune procederà, mediante intervento (diretto od a mezzo di terzo all'uopo incaricato) volto a surrogare il Concessionario, erogando le prestazioni dovute e rivalendosi poi, per le spese sostenute, sulla cauzione; entro i sessanta giorni successivi al prelievo della cauzione, l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione stessa ed a consegnarla al Comune nel suddetto termine, previo inserimento del titolo attestante l'avvenuta reintegrazione. In caso di mancata reintegrazione il rapporto di concessione s'intenderà ipso iure risolto.

Al di là dei casi di risoluzione della convenzione e del risarcimento dei danni, il Comune comminerà al Concessionario il pagamento delle seguenti penali:

- di 100,00 euro per ogni giorno di ritardo dalla richiesta, anche informale, del responsabile dell'Amministrazione nell'esecuzione di interventi posti a carico del Concessionario ai sensi della presente convenzione;

Servizio Sport

Via Enrico da Monza n.6 | 20900 Monza | Tel. 039.386479 - 039380805 | Fax 039.324279

Email impianti.sport@comune.monza.it

- di 100,00 euro, per ogni giorno di ritardo nell'intestazione dei contratti di utenza e nel rimborso di quanto dovuto all'Amministrazione o al precedente intestatario;
- € 300,00 per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'attività sportiva della struttura dopo la data di consegna degli impianti fino ad un massimo di 90 giorni, decorsi i quali la concessione si intende risolta;
- € 300,00 per ogni mancata fruizione, imputabile al concessionario, di ogni singola giornata a disposizione dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del precedente art. 4;
- da 100,00 euro a 300,00 euro secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altra inosservanza degli obblighi e adempimenti contemplati dalla presente convenzione, non comportante la sua decadenza.
L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni naturali e conseguenti della comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale.

In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle citate penali.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 25 - Revoca per pubblico interesse

Il Comune potrà revocare la concessione, con preavviso non inferiore ai 2 (due) mesi, per il sopravvenire di motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

Il Concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di 2 (due) mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.

La revoca della concessione da parte dell'Amministrazione Comunale sarà preventivamente comunicata ai sensi della Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 26 - Vicende soggettive del concessionario

Tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell'assetto societario del concessionario, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza del rapporto concessorio dovranno essere comunicati al Comune entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento.

Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del rapporto concessorio, con effetti risolutivi della situazione in essere.

La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta l'escussione della cauzione in percentuale proporzionata al numero dei giorni di ritardo.

L'importo della cauzione dovrà, quindi, essere immediatamente reintegrato dal concessionario.

L'omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, a cessione della concessione e, come tale, sanzionata con l'immediata decadenza del rapporto concessorio, l'escussione della cauzione prestata a garanzia dell'adempimento contrattuale, nonché il risarcimento del danno.

Art. 27 - Recesso

Il Comune si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del Concessionario, anche se non gravi.

Dalla data del recesso il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune, restituendo immediatamente immobili ed attrezzature mobili e fisse adibite al servizio.

E' fatta salva l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per i quali, oltre che con il deposito cauzionale ed eventuali crediti verso il Comune, il Concessionario risponde con proprio patrimonio.

Il diritto di recesso è riconosciuto altresì al Concessionario solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso.

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A/R o PEC all'Amministrazione Comunale almeno 90 giorni prima.

Art. 28 - Obblighi dell'Affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13/8/2010 e smi.

Servizio Sport

Via Enrico da Monza n.6 | 20900 Monza | Tel. 039.386479 - 039380805 | Fax 039.324279

Email impianti.sport@comune.monza.it

A tal fine, tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto, corredate di Codice CIG _____ dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario con addebito sul seguente conto corrente:

IBAN: _____ - le persone delegate ad operare sul suddetto c/c risultano essere i sigg. _____, nati il _____ a _____ cod. Fiscale _____. Quanto sopra è dettagliato nel prospetto fornito al Comune dal Concessionario, che viene materialmente allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Quanto sopra dovrà essere osservato anche nei casi contemplati dall'art. 22 del presente atto, nonché con riguardo a tutte le transazioni finanziarie, a qualsiasi titolo, attinenti alla presente convenzione.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione Comune ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (nel caso di affidamento a terzi dei servizi ex art. 16 presente convenzione) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La mancata osservanza di quanto sopra comporterà l'immediata risoluzione di diritto della convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010.

Art. 29 - Foro competente.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento della convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Monza.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime l'appaltatore dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

Art. 30 - Privacy.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati dal Comune esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività ed assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 31 - Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia e alle norme del codice civile in quanto applicabili.

Fanno parte integrante della presente convenzione la planimetria dell'impianto, il verbale di consegna e consistenza e gli allegati sotto elencati.

Art. 32 - Stipulazione della convenzione - spese, imposte e tasse

La convenzione è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dal presente atto sono a carico del Concessionario.

≈ ≈ ∞∞ ≈ ≈

All. A: planimetrie

All. B: tariffe

All. C: progetto tecnico gestionale

Servizio Sport

Via Enrico da Monza n.6 | 20900 Monza | Tel. 039.386479 - 039380805 | Fax 039.324279

Email impianti.sport@comune.monza.it